

**CORTE DI CASSAZIONE**

**SENTENZA 26-1-2011 N° 7588**

**Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta documentale – previa disponibilità da parte del fallito dei beni dell’impresa –  
accertamento - necessità**



- l'inosservanza della legge processuale nell'aver rigettato, con motivazione pressoché inesistente, l'istanza di integrazione della istruttoria dibattimentale mediante perizia contabile che desse ragione delle anomalie riscontrate;
- l'inosservanza della legge processuale nell'aver trascurato che la nuova formulazione dell'art. 533 c.p.p. impone che la condanna sia decisa '*al di là di ogni ragionevole dubbio*', indicazione che non risulta seguita dalla sentenza impugnata;

In diritto.

I ricorsi sono infondati.

Il primo mezzo trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiare normativa concorsuale.

Innanzitutto l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. In secondo luogo, l'art. 87 co. 3 della legge fallimentare (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216 co. 1 n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello.

Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione).

Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non è esatto l'assunto (soltanto accennato, per il vero dal ricorrente, senza una diretta conclusione in termini di censura) secondo cui la risultanza documentale dell'impresa acquisisce natura di prova confessoria del fallito sulla disponibilità o sulla tipologia dei beni (di poi non rinvenuti).

Infatti, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni che non sono stati rinvenuti in seno all'impresa.

Questo accertamento non è condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale della stessa né essa obbedisce – per quel che concerne il delitto in discorso alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., al pari della confessione. Infatti, ai sensi dell'art. 192 c.p.p. la risultanza deve esser valutata (anche nel silenzio del fallito) con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione.

Ovviamente, questa situazione non è data riscontrare se, *aliunde*, sia dimostrata la falsità delle scritture: nel caso in esame, vi è stata dimostrazione dell'inattendibilità del

dato documentale (da cui è scaturita la contestazione del reato di cui all'art. 216 co. 1 n. 21. fall.), sicché quel corredo non risulta in sé idoneo ad attestare con prova tranquillante l'esatta dimensione e composizione del patrimonio dell'organismo fallito.

Manifestamente infondata è la censura che lamenta l'assenza di motivazione nel rigetto della richiesta di espletamento di perizia contabile: la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (cfr., tra le molte, Cass. sez. V, 10 dicembre 2009, Pacini, Ced Cass., rv. 246859).

L'impugnata sentenza ha motivato sulla inutilità del richiesto adempimento con argomento attento e non illogico, così escludendo profilo di patologia processuale.

L'ultimo mezzo di impugnazione, seppur esposto *'per completezza'* (motivi pag. 9) è del tutto generico, poiché non precisa per quale ragione si prospetta per gli imputati la incertezza decisoria: manca, in altri termini, una prospettazione alternativa di diversa ricostruzione dei fatti o di diversa plausibile valutazione logica da cui desumere l'incertezza della soluzione o l'irragionevolezza della certezza palesata dai giudici del merito.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ogni ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011

Il giud. est. *Medi*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
add 28 FEB 2011  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela Lanzuse  
*Forzani*

Il Presidente *[Signature]*